

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 956 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Luciano CARAFA e della società ACS.D. MILLENIUM CALCIO SALERNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCIANO CARAFA, all'epoca dei fatti Presidente della "ACS.D. MILLENIUM CALCIO", in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Credentino Giovanni, nato il 04/08/2000, di averlo sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di averlo dotato di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara del 15/05/2015 svoltasi in Battipaglia tra la - MANFREDINI CALCIO SRL e la ACS.D. MILLENIUM CALCIO SALERNO valevole per il campionato "giovanissimi Salerno";

ACS.D. MILLENIUM CALCIO SALERNO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 e 46 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luciano CARAFA in proprio e, in qualità di Presidente, nell'interesse della società ACS.D. MILLENIUM CALCIO SALERNO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luciano CARAFA e di € 200,00 (duecento) di ammenda ed 1 punto di penalizzazione per la società ACS.D. MILLENIUM CALCIO SALERNO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio